



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

Al Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS)

Reclamo Collettivo n. 258/2026

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE) c. Italia

Replica alle osservazioni del Governo sulla ricevibilità

Il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia (SAESE), ricorrente nel presente procedimento, presenta la presente replica alle osservazioni del Governo italiano sulla ricevibilità del Reclamo Collettivo n. 258/2026, depositate e registrate presso il Comitato Europeo dei Diritti Sociali in data 29 aprile 2026.

La presente memoria è depositata in conformità all'articolo 6 del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di Reclami Collettivi, nonché all'articolo 29 §3 del Regolamento del Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

Con comunicazione del 30 aprile 2026, il Segretariato Esecutivo del Comitato ha informato il SAESE della decisione della Presidente di invitare l'Organizzazione ricorrente a presentare una replica alle osservazioni del Governo sulla ricevibilità del reclamo.

La presente replica è pertanto depositata entro il termine fissato all'11 giugno 2026.

1. L'Organizzazione reclamante (SAESE) contesta fermamente l'interpretazione fuorviante fornita dal Governo italiano al punto 18 delle proprie Osservazioni. Il Governo tenta di equiparare la mancata presentazione di candidature RSU a una presunta assenza di attività o di rappresentanza sindacale. Tale tesi è giuridicamente infondata per le ragioni che seguono;
 2. Si ribadisce che, secondo la costante giurisprudenza di codesto Onorevole Comitato, la rappresentatività ai fini del Protocollo del 1995 è un concetto **autonomo** e non può essere subordinato esclusivamente ai criteri restrittivi del diritto interno (come la soglia del 5% prevista dal D. Lgs. 165/2001 per l'accesso alla contrattazione nazionale ARAN). La scelta del SAESE di non partecipare alla competizione elettorale delle RSU non inficia la sua natura di Organizzazione "genuina, attiva e indipendente", supportata dal dato oggettivo di **26.382 iscritti** che hanno liberamente scelto di aderire all'Organizzazione;
 3. Il Governo definisce "burocratico" il coinvolgimento del SAESE nella nomina delle Commissioni Elettorali RSU. Al contrario, tale atto costituisce un **riconoscimento formale e**
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

obbligatorio della soggettività sindacale del SAESE da parte dei Dirigenti Scolastici (rappresentanti dello Stato – datore di lavoro). Non è logicamente sostenibile che un'Organizzazione sia considerato "Sindacato" ai fini dell'attivazione delle procedure elettorali interne, ma venga poi definita "non rappresentativa" quando denuncia violazioni della Carta Sociale Europea;

4. Il Governo menziona i riferimenti Ref. 18/2021 LV/KOG e Ref. 72/2021 LV/IE suggerendo che siano già stati valutati negativamente in passato. E' necessario precisare che tali documenti:
 - i. Non sono mai stati oggetto di valutazione nel merito della rappresentatività da parte di questo Comitato nei precedenti Reclami (es. n. 194/2020), trattandosi di corrispondenza e monitoraggio legati ad attività istituzionali parallele;
 - ii. Costituiscono, invece, la prova documentale di un'interlocuzione costante tra il SAESE e le istituzioni europee/diplomatiche (come il monitoraggio del Consigliere per i cittadini francesi all'estero), confermando la proiezione sovranazionale e la vitalità dell'Organizzazione.
 5. L'attività del SAESE non è "meramente teorica", ma si esplica in una costante tutela dei propri iscritti tramite azioni legali, scioperi nazionali regolarmente recepiti dai calendari ministeriali e interventi delle procedure scolastiche. La pretesa del Governo di negare la legittimazione ad agire di un Sindacato con decine di migliaia di iscritti solo perché estraneo al meccanismo delle RSU si configura come un tentativo di limitare l'accesso alla giustizia internazionale garantita dalla Carta;
 6. L'Organizzazione reclamante contesta fermamente l'affermazione del Governo (Punto 19) secondo cui il presente Reclamo non conterrebbe indicazioni circa il numero attuale degli iscritti. Tale asserzione è smentita per tabulas: al **punto 5** del Reclamo Collettivo n. 258/2026, il SAESE ha espressamente confermato e aggiornato la propria consistenza associativa di **26.382 iscritti**;
 7. Il tentativo del Governo di invocare le decisioni relative al Reclamo n. 194/2020 come una sorta di "giudicato ostativo" è giuridicamente errato. Nel diritto internazionale dei diritti sociali, la rappresentatività è una **condizione di fatto attuale** e deve essere valutata al momento della presentazione di ogni singolo Reclamo. Una precedente dichiarazione di inammissibilità non preclude la ricevibilità di un nuovo Ricorso qualora, come nel caso di specie:
 - i. Vi sia un **nuovo oggetto del contendere** (la violazione degli obblighi di trasparenza e il ruolo dell'ANAC, fatti mai esaminati prima);
 - ii. Siano forniti i dati che il Comitato aveva ritenuto insufficienti o mancanti nelle procedure passate.
 8. Il SAESE sottolinea che il numero di iscritti indicato (oltre 26.000) non è un mero riferimento storico, ma rappresenta la **base sociale attuale** che l'organizzazione tutela. Contrariamente a quanto asserito dal Governo al punto 19, il SAESE ribadisce di aver fornito dati attuali. A ulteriore conferma, si produce in allegato **(All. X)** formale
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
- dichiarazione del Legale Rappresentante che attesta la consistenza associativa di 26.382 iscritti e la capillare attività sindacale svolta nell'ultimo biennio. Il Governo, omette di contestare nel merito tale cifra, limitandosi a una difesa procedurale pretestuosa;
9. In conclusione, il SAESE ha adempiuto all'onere di fornire "informazioni necessarie per valutare la rappresentatività", colmando proprio quelle lacune documentali citate dal Governo al punto 14. Non esiste dunque alcuna "impossibilità di concludere" sulla rappresentatività del SAESE, a meno di non voler trasformare il sistema dei Reclami Collettivi in un meccanismo precluso a chiunque non faccia parte del sistema di rappresentanza maggioritaria nazionale, in aperto contrasto con lo spirito della Carta;
 10. L'Organizzazione reclamante respinge categoricamente la conclusione rassegnata dal Governo al punto 20. L'affermazione secondo cui le informazioni fornite sarebbero "equivalenti" a quelle dei precedenti Reclami è fattualmente falsa;
 11. A differenza delle procedure citate dal Governo (es. n. 194/2020), in cui il Comitato aveva rilevato una "mancanza di informazioni necessarie", nel presente Reclamo n. 258/2026 il SAESE ha:
 - i. Fornito il **numero esatto degli iscritti (26.382)**;
 - ii. Documentato la propria **attività sindacale specifica** nel settore della trasparenza e dell'accesso civico;
 - iii. Allegato prove di un **riconoscimento istituzionale** (procedura RSU e monitoraggio internazionale) che costituiscono elementi di novità assoluta.
 12. Il Governo tenta di imporre al Comitato un automatismo decisionale che negherebbe la natura evolutiva della tutela dei diritti sociali. La rappresentatività non è un marchio indelebile impresso nel passato, **ma una realtà vivente** che il SAESE oggi dimostra con dati e documenti aggiornati;
 13. Si invita pertanto il Comitato a non cadere nella semplificazione proposta dal Governo e a procedere a una valutazione autonoma e attuale degli elementi prodotti, che superano ampiamente le lacune riscontrate nelle decisioni passate;
 14. L'Organizzazione reclamante (SAESE) contesta fermamente l'asserzione governativa (Punto 21) secondo cui non vi sarebbero prove del ruolo svolto nella negoziazione o nelle procedure sindacali. Tale affermazione è **documentalmente smentita** dall'Allegato "RSU" (Nota Prot. IC Dolo n. 0001596 del 15/02/2022). Il documento dimostra che il SAESE è ufficialmente interpellato dalle istituzioni scolastiche (articolazioni dello Stato) per la nomina della Commissione Elettorale RSU, alla pari delle Organizzazioni firmatarie del CCNL. Nel Diritto Internazionale, il principio di **buona fede** impedisce allo Stato di riconoscere un soggetto come interlocutore a livello amministrativo interno e, simultaneamente, di negare l'esistenza o la rappresentatività dinanzi a un organo sovranazionale;
 15. Il Governo sostiene (Punti 22 e 23) che il SAESE abbia riportato solo dati del 2020. Questa affermazione è **fattualmente errata**.
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
- Il Reclamo n. 258/2026, al punto 5, conferma espressamente la consistenza associativa di **26.382 iscritti**. Si ribadisce che la rappresentatività per il CEDS è un concetto **autonomo e dinamico**. Il silenzio del Governo sulla veridicità intrinseca del numero (limitandosi a contestare la “novità”) costituisce un’ammissione implicita della consistenza sociale del Sindacato;
16. Il Governo tenta di applicare un “automatismo di inammissibilità” (Punto 27), sostenendo che le valutazioni passate (Reclami 166, 186 e 194) abbiano valenza generale e definitiva. Tale tesi contrasta con il principio dell’**effettività della tutela**. La “rappresentatività” deve essere valutata in relazione all’oggetto specifico del Reclamo (ratione materiae). Nel caso di specie, il SAESE agisce per la violazione degli obblighi di trasparenza (Art. 21) che incidono direttamente sulla libertà sindacale. Poiché il SAESE è un soggetto che **indice scioperi nazionali e territoriali** (fatto pubblico e non contestato), esso possiede ipso facto la rappresentatività necessaria per reclamare contro l’oscuramento dei dati relativi a tali scioperi;
17. Il Governo conclude affermando (Punti 28 e 29) che il SAESE non avrebbe mai dimostrato la propria rappresentatività per alcuna categoria. Questa è una conclusione apodittica che ignora dodici anni di attività documentata. Il SAESE produce in questa sede (**Allegato X**) una **Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà** che dettaglia la presenza capillare sul territorio nazionale e l’indipendenza finanziaria dell’Organizzazione, colmando definitivamente ogni presunta lacuna informativa citata dal Comitato nelle decisioni passate;
18. L’Organizzazione reclamante respinge l’eccezione di genericità sollevata dal Governo. Il richiamo al caso “ATD Fourth World c. Spagna” è del tutto inconferente: in quel caso si contestavano politiche generali, mentre qui si denuncia l’omissione di **atti amministrativi specifici e obbligatori** (Proclamazioni, differimenti e revoche di sciopero). Contrariamente a quanto sostenuto al punto 31, l’incompletezza del “Cruscotto Scioperi” non è una carenza formale, ma una **lesione sostanziale**. Quando il Dipartimento della Funzione Pubblica omette di pubblicare tempestivamente la revoca di uno sciopero, induce in errore migliaia di lavoratori e le stesse amministrazioni scolastiche, creando un effetto dissuasivo (deterrent effect) che svuota di significato l’Articolo 6§4 della Carta. La precisione del Reclamo risiede proprio nel nesso tra l’oscuramento dei dati e l’impossibilità di esercitare un diritto costituzionalmente e internazionalmente garantito;
19. L’affermazione governativa (Punti 32 e 33) secondo cui la mera registrazione dello sciopero sia sufficiente è fallace. L’esercizio del diritto di sciopero richiede la conoscenza delle modalità tecniche e delle revoche. L’omissione degli atti integrali, prevista peraltro dalla Circolare 2022, crea un’opacità che impedisce al lavoratore di valutare la legittimità della propria astensione, esponendolo a rischi disciplinari. Non è una “mancanza di link”, è un ostacolo materiale all’azione collettiva;
- Come dimostrato nell’**Allegato “Sollecito Scritto 1”**, tale omissione non è un limite strutturale del sistema informativo: fino all’insediamento dell’attuale amministrazione, il
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

“Cruscotto” ospitava regolarmente i file PDF degli atti di Proclamazione, differimento e revoca. Il passaggio dalla piena pubblicità (Governo Draghi) all’attuale pratica di oscuramento (Governo Meloni) configura un **regresso ingiustificato** nella tutela dei diritti sindacali;

20. Il Governo tenta di compartimentare (Punti 34 e 35) i diritti della Carta. Tuttavia, il diritto dell’informazione (Art. 21) è strumentale all’esercizio di tutti gli altri diritti collettivi. In un settore come la scuola, l’informazione sulla regolarità e sulla vigenza di un’azione di sciopero è essenziale per l’organizzazione del lavoro e per la consapevolezza sindacale del dipendente. L’evidenza prodotta dal SAESE dimostra che la censura non colpisce solo la scrivente, ma è di natura **sistemica**, riguardando gli atti di diverse OOS; ciò prova che la lesione dell’Art. 21 non è un fatto isolato, ma un malfunzionamento dell’intero sistema di trasparenza delle relazioni industriali pubbliche;
 21. Si respinge la tesi (Punto 36) per cui l’Art. 5 non richieda misure proattive. La giurisprudenza del CEDS è chiara: gli Stati devono garantire non solo l’assenza di interferenze, ma anche l’esistenza di un ambiente che renda i diritti **effettivi e non teorici**. Se l’Amministrazione decide di centralizzare l’informazione sugli scioperi tramite uno strumento pubblico, ha l’obbligo di farlo in modo corretto e completo. L’oscuramento parziale dei dati — che prima venivano invece correttamente pubblicati — agisce come un **effetto dissuasivo** (deterrent effect). Tale condotta ricade pienamente nelle violazioni degli Articoli 5 e 6§4, poiché lo Stato sta attivamente riducendo il livello di trasparenza precedentemente garantito, ostacolando la libera partecipazione dei lavoratori;
 22. Si respinge la tesi governativa (Punto 37) secondo cui la “diffusione della notizia” sia sufficiente. Il diritto di sciopero (Art. 6§4) non è solo il diritto di astenersi dal lavoro, ma è il diritto di farlo in un quadro di **certezza giuridica**. L’oscuramento degli atti integrali (Proclamazioni, differimenti e revoche) impedisce ai lavoratori di conoscere i limiti legali della propria azione, creando un rischio di sanzioni disciplinari che funge da obiettivo ostacolo all’adesione. Un diritto “informalmente” conosciuto ma “formalmente” opaco non è un diritto garantito secondo gli standard del Consiglio d’Europa;
 23. Contrariamente a quanto asserito dal Governo (Punto 38), l’informazione agli utenti nel settore dei servizi pubblici essenziali è intrinsecamente legata all’esercizio dei diritti sindacali. La mancata trasparenza genera conflittualità tra lavoratori e cittadini, utilizzata spesso come strumento di pressione indebita contro le Organizzazioni Sindacali. L’Art. 21 e l’Art. 6§4 devono essere interpretati in modo da garantire che l’azione collettiva si svolga in un contesto di massima correttezza informativa per tutte le parti coinvolte;
 24. L’inerzia dell’ANAC non è una questione puramente amministrativa (Punto 39). Quando un’autorità di vigilanza dello Stato omette di censurare l’oscuramento di atti sindacali, essa priva le Organizzazioni di un **rimedio nazionale effettivo**. Tale mancanza di protezione interna obbliga il CEDS a intervenire per ripristinare il rispetto degli obblighi positivi dello Stato, che non può sottrarsi ai propri doveri di trasparenza previsti anche dalla propria normativa interna (Circolare 2022);
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
25. Si respinge la tesi governativa (Punto 40) secondo cui l'operato dell'ANAC sia insindacabile dinanzi a codesto Comitato. Il CEDS è chiamato a valutare non la legittimità formale degli atti amministrativi interni, ma la loro conformità agli standard della Carta Sociale Europea. Quando un'autorità di vigilanza (ANAC) archivia una segnalazione di oscuramento di atti sindacali senza un'adeguata istruttoria, lo Stato nel suo complesso viene meno all'obbligo di garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli Articoli 5,6 e 21;
26. L'affermazione del Governo (Punto 41) secondo cui l'ANAC non sarebbe tenuta al riesame dei propri atti è un'implicita **ammissione della violazione**. Se lo Stato non fornisce alle Organizzazioni Sindacali alcuno strumento per contestare l'inerzia o l'errore delle Autorità di vigilanza in materia di trasparenza, si configura una violazione strutturale degli obblighi di protezione. Il silenzio protratto dell'ANAC sui solleciti del SAESE (maggio e luglio 2025) non è una legittima facoltà amministrativa, ma la prova della mancanza di un **rimedio nazionale effettivo**, condizione che legittima e rende necessario l'intervento riparatore del Comitato Europeo dei Diritti Sociali;
27. L'interpretazione restrittiva fornita dal Governo al punto 42 contrasta con il dato letterale dell'Art. 45, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla **normativa vigente**. La Circolare DFP del 31/05/2022 costituisce normativa vigente e vincolante che impone la pubblicazione integrale degli atti di sciopero. Sostenere che l'ANAC sia incompetente solo perché tali dati risiedono in una sezione web denominata "Cruscotto" anziché "Amministrazione Trasparente" è un formalismo che svuota di senso il principio di trasparenza sostanziale garantito dall'Art. 21 della Carta. L'eccezione di incompetenza sollevata dal Governo aggrava la posizione dello Stato italiano dinanzi a questo Comitato. Se, come sostiene il Governo, l'Autorità Anticorruzione non ha poteri di intervento sulla trasparenza delle relazioni sindacali, si configura un **vuoto di tutela assoluto**. Tale scenario priva il SAESE e i lavoratori della scuola di ogni "rimedio nazionale effettivo", rendendo l'accesso al sistema dei Reclami Collettivi del Consiglio d'Europa l'unica via possibile per sanare l'arbitrio amministrativo. Lo Stato non può invocare le proprie lacune organizzative interne per sottrarsi agli obblighi positivi di trasparenza e tutela previsti dalla Carta;
28. Il Governo italiano tenta di utilizzare un **formalismo paralizzante**, rifugiandosi dietro eccezioni di competenza interna (il ruolo dell'ANAC) e interpretazioni restrittive dei commi di legge per distogliere l'attenzione dal fatto centrale: la **scomparsa massiva e documentata** di migliaia di atti sindacali dal portale istituzionale. Tale condotta configura un tipico caso di **"abuso del diritto"** procedurale: lo Stato invoca le proprie lacune organizzative per nascondere una violazione sostanziale della Carta. Se il Comitato seguisse la tesi del Governo, avallerebbe il principio pericoloso secondo cui uno Stato può cancellare la trasparenza sindacale semplicemente sostenendo che nessuna delle sue autorità è "competente a ripristinarla".
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

CONCLUSIONI E RICHIESTE FINALI

- a. **Sulla Ricevibilità e il superamento dei precedenti:** Il SAESE ha dimostrato una consistenza associativa attuale di **26.832 iscritti** e un riconoscimento istituzionale oggettivo: (v. Allegato RSU). Il tentativo del Governo di invocare un “automatismo di inammissibilità” basato su decisioni del 2020 è giuridicamente nullo, poiché ignora i fatti nuovi e l’evoluzione della rappresentatività sociale dell’Organizzazione;
- b. **Sull’evidenza della violazione (Il “formalismo” contro la realtà):** Si evidenzia a codesto Onorevole Comitato come la difesa governativa si rifugi in un **formalismo paralizzante**, citando commi e assenze di competenze interne (ANAC) per distogliere l’attenzione dal fatto centrale: la **scomparsa massiva e documentata di migliaia di atti sindacali (PDF)** dal portale istituzionale. Come provato dal SAESE (V. All. Sollecito Scritto 1), tale oscuramento non è un limite tecnico, ma un regresso intenzionale della trasparenza rispetto alla prassi delle precedenti amministrazioni;
- c. **Sull’assenza di rimedi effettivi:** L’ammissione governativa circa l’impossibilità di riesame degli atti dell’ANAC conferma che in Italia non esiste alcun rimedio interno per contrastare l’arbitrio del Dipartimento della Funzione Pubblica nella gestione dei dati sindacali. Ciò rende l’intervento di codesto Comitato l’unica via per garantire l’effettività della Carta.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL SAESE CHIEDE CHE CODESTO ONOREVOLE COMITATO:

- i. **RESPINGA** le eccezioni di inammissibilità formulate dal Governo italiano;
- ii. **DICHIARI RIVEVIBILE** il Reclamo Collettivo n. 258/2026;
- iii. **ACCERTI LA VIOLAZIONE** da parte dello Stato italiano degli **Articoli 5, 6§4 e 21** della Carta Sociale Europea (Riveduta), per aver omesso la pubblicazione integrale e tempestiva degli atti di sciopero, creando un effetto dissuasivo (deterrent effect) che lede la libertà sindacale e il diritto di sciopero.

Data: 09/06/2026

Distinti saluti

**F.to Prof. Francesco Orbitello
Presidente e Tesoriere SAESE**